



GARA N. 8895769 - PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL'UNIONE VAL D'ENZA (RE) E DEGLI ENTI ADERENTI - CIG: 9596146E2E

1

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara è stato redatto in conformità al Bando-tipo n. 1/2021 dell'A.N.A.C., approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 332 del 20 luglio 2022.

La procedura viene esperita in maniera congiunta dagli Enti committenti sotto elencati, così come espresso negli atti di indirizzo approvati dalle rispettive Giunte comunali, i cui estremi sono riportati nelle singole determinate a contrarre.

In esecuzione di quanto disposto nelle determinazioni a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di seguito riportate, si indice una procedura aperta a costo fisso, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), del d.lgs. 07 settembre 2005, n. 209, con applicazione dell'art. 8, comma 1 lett. c) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76).

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio degli Enti committenti.

UTS: ITH53

CPV: 66518100-5 - Servizi di intermediazione assicurativa

Un estratto del bando di gara è pubblicato in GURI - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici. n. 20 del 24/02/2023.

Stazione appaltante: Unione Val d'Enza - Centrale Unica di Committenza - Settore Appalti - Area Servizi e Forniture, con sede legale in Via Don P. Borghi n. 12 – 42027 Montecchio Emilia (RE) e sede amministrativa in Via XXIV Maggio, 47 – 42021 Barco di Bibbiano (RE) tel: 0522/243704 – fax: 0522/861565 – pec: segreteria.unionevaldenza@pec.it – sito internet: www.unionevaldenza.it

La Centrale Unica di Committenza agisce in qualità di Stazione Appaltante in forza della Convenzione Rep. N. 48 del 03/03/2016 con funzioni delegate fino all'aggiudicazione ed ogni Ente committente ed aderente alla presente procedura procederà a stipulare un proprio contratto con il broker aggiudicatario.

Enti committenti:

- 1) Comune di Bibbiano con determinazione n. 154 del 28/12/2022;
- 2) Comune di Campegine con determinazione n. 365 del 24/12/2022;
- 3) Comune di Canossa con determinazione n. 347 del 24/12/2022;
- 4) Comune di Cavriago con determinazione n. 394 del 30/12/2022
- 5) Comune di Gattatico con determinazione n. 469 del 28.12.2022;
- 6) Comune di Montecchio Emilia con determinazione n. 656 del 27/12/2022;
- 7) Comune di San Polo d'Enza con determinazione n. 498 del 27/12/2022;
- 8) Comune di Sant'Ilario d'Enza con determinazione n. 566 del 28/12/2022;
- 9) Unione Val d'Enza con determinazione n. 747 del 28/12/2022;
- 10) ASP Carlo Sartori con determinazione n. 362 del 27/12/2022
- 11) Cavriagoservizi con atto del Direttore n. 192 del 23/12/2022;

Il Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice è la dott.ssa Elisa Mori, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari e coordinatore operativo dell'Unione Val d'Enza (RE) e RUP per conto dell'Unione Val d'Enza.

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE: SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, per l'espletamento della presente gara, l'Ente si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito) conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 48/2021.

Tramite la sezione dedicata del sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;

La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo **punto 1.2.**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in

particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il libero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide per l'utilizzo della piattaforma di gara.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina:

<https://www.unionevaldenza.it>

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle guide per l'utilizzo della piattaforma di gara, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo eventuali e temporanee attività di manutenzione, preventivamente ed appositamente comunicati mediante pubblicazione del relativo avviso da parte del gestore della piattaforma.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE: REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide per l'utilizzo della piattaforma di gara.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

i) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

ii) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato, sul quale grava la responsabilità in caso di erronea valutazione dei tempi tecnici necessari per il caricamento e l'invio telematico dell'offerta, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto al termine perentorio di scadenza della presentazione delle offerte, tenendo in debita considerazione eventuali malfunzionamenti e/o rallentamenti temporanei della piattaforma di gara.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate inviando una mail all'indirizzo: info.intercenter@regione.emilia-romagna.it oppure contattando il numero verde 800 810 799.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando/avviso GURI;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Allegato 1 – Istanza di partecipazione;
- 4) Documento di gara unico europeo (DGUE) generato dalla piattaforma di gara;
- 5) Allegato 2 – Dichiarazioni integrative al DGUE;
- 6) Allegato 3 – Modello attestazione pagamento imposta di bollo;
- 7) Allegato 4 – Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA;
- 8) Allegato 5 – Dichiarazione familiari conviventi di maggiore età;
- 9) Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: relazione tecnica illustrativa, prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio, capitolato speciale descrittivo e prestazionale e Schema di contratto;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica e disponibile sul sito internet: <http://www.unionevaldenza.it>, Amministrazione Trasparente – sez. Bandi di gara

e contratti, nonché sulla piattaforma accessibile dal sito internet: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> nella sezione “Bandi e Avvisi altri Enti”: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>

Eventuali incongruenze tra quanto disciplinato dal presente disciplinare e quanto risultante dalla piattaforma telematica sono da risolvere sempre in favore del primo, e sono motivate dall'impossibilità/difficoltà operativa di impostare correttamente la piattaforma coerentemente con quanto indicato nei documenti di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare entro il termine indicato sul portale SATER di Intercent-ER. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 4 (quattro) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER di Intercent-ER e con pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma di gara accessibile dal sito internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> nella sezione dedicata alla presente procedura in “Bandi e Avvisi altri Enti”: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>.

I concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito di SATER.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

A sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione, in quanto mezzo di comunicazione elettronico.

E' onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Agenzia Intercent-ER (di seguito Agenzia) e alla stazione appaltante; diversamente le medesime declinano ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento a terzi del servizio di svolgimento dell'attività del broker di assicurazione, ai sensi del D. Lgs. 07/09/2005, n. 209 e successivi regolamenti ISVAP, da rendere a favore dell'Unione Comuni Val d'Enza e degli Enti aderenti l'Unione, ed in particolare:

- Unione Comuni Val d'Enza;
- Comune di Bibbiano;
- Comune di Campegine;
- Comune di Canossa;
- Comune di Cavriago;
- Comune di Gattatico;
- Comune di Montecchio Emilia;
- Comune di Sant'Ilario d'Enza;
- Comune di San Polo d'Enza;
- ASP Carlo Sartori;
- Azienda Speciale del Comune di Cavriago "CavriagoServizi".

Si rimanda al Capitolato d'appalto per le ulteriori specificazioni.

A sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo è per sua natura omogeneo ed unitario e verrà svolto in maniera congiunta per tutti gli enti aderenti al fine di garantire agli Enti partecipanti alla presente procedura un supporto omogeneo e coordinato in materia assicurativa, ciò in considerazione del fatto che l'Unione, i Comuni che la costituiscono nonché i loro enti strumentali e in house, si trovano ad affrontare problematiche in materia assicurativa strettamente correlate che richiedono approcci gestionali e risolutivi comuni, anche in considerazione delle funzioni trasferite in capo all'Unione da parte dei suddetti Enti.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà accumulato il maggior punteggio.

Si precisa che ogni Ente aderente alla presente procedura procederà a:

- Acquisire un proprio CIG derivato da quello master, a comunicarlo al broker affidatario e ad utilizzarlo ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- Stipulare un proprio contratto con il broker aggiudicatario;
- Ottemperare agli obblighi sulla vigilanza e sulla corretta esecuzione del contratto.

Si precisa che il broker aggiudicatario dovrà:

- Stipulare un contratto con ogni Ente aderente alla presente procedura;
- Emettere una garanzia definitiva per ogni Ente aderente alla presente procedura.

Il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa non comporta né per l'Unione Val d'Enza né per gli Enti committenti suindicati, alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata del mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di Brokeraggio). Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per le Amministrazioni aggiudicatrici.

Le percentuali di provvigione, sul premio imponibile di polizza, delle attuali polizze assicurative in essere e fino alla loro scadenza sono pari a:

- RCA: 5,00%;
- CVT: 5,00%;
- All Risks: 10,00%;
- Infortuni: 10,00%;
- RCT/O: 10,00%;
- Tutela Legale: 10,00%;
- RC Patrimoniale: 10,00%;
- Furto Artoteca: 10,00%.

Le percentuali sopra indicate verranno applicate anche ai contratti assicurativi che verranno stipulati dopo la scadenza delle attuali polizze, così come ad eventuali nuove polizze per rischi oggi non assicurati, verrà applicata la provvigione del 10%.

Applicando le percentuali sopra indicate ai premi attualmente in essere, il valore dell'appalto per il primo biennio contrattuale è pari ad € 94.802,70.

Il valore dell'eventuale rinnovo contrattuale è pari ad € 94.802,70.

Il valore dell'eventuale proroga tecnica è pari ad € 23.700,68.

Pertanto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, il valore complessivo dell'appalto è stimato in € 213.306,08.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del d. Lgs. 81/2008, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale e quindi non è stato predisposto il DUVRI. Pertanto i costi per gli oneri della sicurezza da interferenze sono pari ad Euro 0,00.

Si ribadisce che gli importi sono stimati e che potranno variare in seguito anche ai cambiamenti delle esigenze assicurative da parte degli Enti. Pertanto l'importo è da ritenersi indicativo e solamente finalizzato alla corretta individuazione della procedura di appalto ed ai correlati adempimenti.

L'importo d'appalto è così dettagliato:

n	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo complessivo biennio – primo periodo contrattuale (Iva esclusa)
1	Servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa	66518100-5 - Servizi di intermediazione assicurativa	P	€ 94.802,70
A) Importo totale di gara				€ 94.802,70
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo di gara				€ 94.802,70

l'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale e quindi non è stato predisposto il DUVRI. Pertanto i costi per gli oneri della sicurezza da interferenze sono pari ad € 0,00 ed i costi della manodopera non vengono stimati.

A sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs 50/2016 si precisa che non vi è servizio secondario.

3.1 DURATA

L'appalto avrà una durata dalla data di avvio e fino al 31/12/2024, con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio alle medesime condizioni contrattuali, esercitando tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante PEC almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto originario e di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo degli Enti committenti.

Il Broker dovrà inoltre garantire al termine della prestazione contrattuale tutte le attività necessarie al corretto subentro del nuovo Broker contraente, senza per questo poter pretendere alcuna remunerazione ulteriore.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

I committenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore biennio alle medesime condizioni contrattuali, esercitando tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante PEC almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto originario e di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo degli Enti committenti.

Il Broker dovrà inoltre garantire al termine della prestazione contrattuale tutte le attività necessarie al corretto subentro del nuovo Broker contraente, senza per questo poter pretendere alcuna remunerazione ulteriore.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata da ciascun Ente limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore globale stimato dell'appalto riferito a tutta la durata potenziale, comprensivo dell'eventuale rinnovo per un ulteriore biennio alle medesime condizioni contrattuali e proroga tecnica di sei mesi è pari ad € 213.306,08 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Importo complessivo a base di gara	Importo per eventuale rinnovo ai sensi dell'art. 35, c. 4 del D.Lgs. 50/2016	Importo per eventuale proroga tecnica (sei mesi) ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016	Valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35, c. 4 del D.Lgs. 50/2016
€ 94.802,70	€ 94.802,70	€ 23.700,68	€ 213.306,08

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Il contratto di appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Codice in caso intervengano modifiche normative in ordine alla disciplina del servizio di brokeraggio.

L'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti a carico degli Enti, non avendo il servizio incidenza diretta di spesa nel bilancio degli Enti committenti visto che l'attività in questione viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative;

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara/singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara/singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara/singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara/singolo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara/singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la

durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si precisa che ogni partecipante al raggruppamento di impresa, costituito o costituendo, dovrà essere registrato al portale SATER.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 ora FVOE (deliberazione ANAC n. 464 del 27/7/2022), o in mancanza trasmessi su richiesta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

Sede legale: via Don P. Borghi 12, 42027 Montecchio Emilia (RE) – Sede amministrativa: via XXIV Maggio 47, 42021 Barco di Bibbiano (RE)
Tel. 0522 243711 – Fax 0522 861565 – c.f. 91144560355 – www.unionevaldenza.it – PEC segreteria.unionevaldenza@pec.it

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 00035997/2023 del 24/02/2023

Firma: [Firma]

UNIONE VAL D'ENZA
UNIONE VAL D'ENZA

- a) **Iscrizione** nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane/Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto del presente appalto;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b) **Iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi, riassicurativi sez.B)**

"Mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker" (di cui all'art.109 D.L.gs.7/9/2005 nr. 209 ed ai regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16/10/06 nr.5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui al citato art.109 D.Lgs.209/05. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova del requisito dovrà essere fornita previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ovvero mediante presentazione della documentazione attestante l'iscrizione e avvenuta annotazione.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- c) Il broker dovrà essere in **possesso di una polizza di RC Professionale** così come previsto dal D.Lgs 209/2005, e comunicare tempestivamente eventuali variazioni. La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno **€ 1.000.000,00** per ciascun sinistro ed a **€ 3.000.000,00** per ciascuna annualità.

La comprova del requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in corso di validità e corredata da quietanza di versamento del premio per l'annualità corrente.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- d) aver prestato nel **triennio 2019/2020/2021** il servizio di brokeraggio assicurativo a favore di almeno **cinque Enti Locali** (intendendosi per tali esclusivamente gli Enti indicati all'art. 2 D.lgs.267/2000) riportando **l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari**.

- e) aver eseguito nel **triennio 2019/2020/2021** servizi analoghi nel settore di attività oggetto dell'appalto che abbiano comportato l'intermediazione di premi assicurativi per

un importo complessivo, nei tre anni, pari o superiore a complessivi € 1.000.000,00 a favore di **Pubbliche Amministrazioni**;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici l'operatore economico dovrà produrre originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente (laddove non possano essere acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante), da cui risulti l'intermediazione di premi assicurativi.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del d.lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i. o in analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al possesso di una polizza di RC Professionale così come previsto dal D. Lgs 209/2005 di cui al punto 6.2 lett. c) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 lett. d) ed al punto 6.3 lett. e) devono essere posseduti nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane/Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ed il requisito relativo all'iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del d.lgs. 209/2005 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione dall'ausiliaria e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara/singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al **punto** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Insanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile ed è quindi causa di esclusione dalla gara in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

8. SUBAPPALTO

In considerazione della natura delle prestazioni contrattuali, è ammesso il subappalto, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 105 del Codice, novellato dall'art. 49 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021), per le seguenti attività: formazione e aggiornamento, nonché servizi connessi con la realizzazione/gestione di eventuali piattaforme informatiche dedicate o siti web. È fatto divieto di cessione anche parziale del contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi del comma 1 del suindicato disposto normativo; in caso di mancata indicazioni delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett. c) del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 8, l'aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice.

Per la disciplina specifica relativa all'istituto del subappalto, si rinvia espressamente al disposto normativo di cui all'art. 105 del Codice attualmente vigente.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, ossia dell'importo di gara per il primo periodo contrattuale (con esclusione del

periodo di eventuale rinnovo e proroga tecnica) e precisamente di importo pari ad **€ 1.896,05 (milleottocentonovantaseiEuro/05)**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare **garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, ai sensi del Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 (in G.U. 9/08/2022, n. 193), mediante:

a) bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente con versamento presso la tesoreria dell'Unione Val d'Enza con le seguenti coordinate: Tesoreria Unione presso il Banco Popolare, filiale di Montecchio Emilia, Piazzale Cavour 1
iban: IT 33 E 05034 66390 0000000000050;

b) pagamento mediante PAGOPA, collegandosi al seguente link: <https://portale-unionevaldenza.entranext.it/home>:

- cliccare su "Pagamenti";
- scegliere "Nuovo Pagamento spontaneo";
- cliccare su "Ufficio Appalti" e seguire la procedura guidata, indicando l'importo e specificando quale causale del versamento: "Cauzione provvisoria per appalto servizio di brokeraggio. CIG: 9596146E2E";

In caso di bonifico, pagamento mediante PAGOPA o altri strumenti e canali di pagamento elettronici, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma **il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate**. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso;

In caso di prestazione della cauzione provvisoria con bonifico, pagamento mediante PAGOPA o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare,

qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

La disposizione relativa all'impegno del fideiussore non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice
In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non>

[accreditati/Intermediari non abilitati.pdf](#)

<http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16/09/2022 n. 193 (G.U.R.I. n. 291 del 14-12-2022) contenente il *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*.

4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

A) in formato elettronico, allegata sul SATER:

- **in originale sotto forma di documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato di: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, di autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del suindicato Decreto;

sotto forma di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

B) in formato cartaceo:

in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; inviata in busta chiusa, sigillata, con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e pervenire al seguente indirizzo: Unione Val d'Enza, Via XXIV Maggio n. 47 – 42021 Barco di Bibbiano (RE), entro il medesimo termine per la presentazione delle offerte.

La busta dovrà riportare esternamente le seguenti informazioni:

- Oggetto della gara.
- Lotto per il quale si partecipa.
- L'indirizzo del destinatario;
- La dicitura "Cauzione provvisoria";

La busta può essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato dell'Impresa concorrente – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna – nelle giornate non festive dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, fino al termine perentorio sopra indicato. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo

UNIONE VAL D'ENZA
UNIONE VAL D'ENZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.

N.B. In caso di invio in formato cartaceo, la Ditta deve in ogni caso allegare a Sistema copia scannerizzata dei suddetti documenti cartacei.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non previsto.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 per l'anno 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 del 17/03/2022 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione

“contributi in sede di gara”, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021> ed allegano nella busta virtuale “Documentazione Amministrativa” copia della ricevuta di versamento del contributo, trasmessa dal “sistema di riscossione”; Per l’effettuazione del pagamento si rimanda alle istruzioni disponibili all’indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese>, mediante una delle seguenti alternative modalità:

- **“Pagamento on line”** scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- **“Pagamento mediante avviso”** utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di *home banking* - servizio *CBILL* e di *mobile payment*, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Il contributo è dovuto per l’importo indicato nella sottostante tabella:

CIG	Importo contributo ANAC
9596146E2E	€ 20,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata esclusivamente sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

L’offerta deve essere collocata sul SATER

entro il termine perentorio indicato sulla piattaforma di gara SATER
(Sistema degli acquisti telematici dell’Emilia Romagna)

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto dal presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere con congruo anticipo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER rispetto alla scadenza prevista e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, rallentamenti e/o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari in caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative al DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) devono essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Un'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega sul SATER:

- a) scansione di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) scansione della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

1.4.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno "Documentazione amministrativa".

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) **DGUE ELETTRONICO**, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) **ALLEGATO 2** _ dichiarazioni integrative al DGUE;

- 3) scansione del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare di gara.

14.2 bis ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE con le dichiarazioni da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 **ed allegando relativa documentazione laddove richiesta.**

L'allegato n. 2 deve essere firmato digitalmente e presentato **da ogni concorrente**.

Inoltre:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ogni singolo operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.2. ter ALLEGATO 4 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA con le dichiarazioni da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 firmato digitalmente e presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ogni singolo operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

14.2 quater ALLEGATO 5 – DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI DI MAGGIORE ETÀ con le dichiarazioni da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 compilata e firmata secondo le modalità indicate nell'allegato da tutti i soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs 159/2011;

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e alla ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 CAUZIONE PROVVISORIA intestata all'Unione Val d'Enza, nella misura e nei modi indicati al **punto n. 9** del presente disciplinare.

Per gli operatori economici che prestano la cauzione provvisoria in maniera ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice occorrerà allegare copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

14.5 DOCUMENTO attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS dell'ANAC di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 ora FVOE (deliberazione ANAC n. 464 del 27/07/2022) firmato digitalmente.

In caso di avvalimento Passoe anche dell'ausiliaria.

14.6 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO del valore di € 16,00 (Euro sedici/00), nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, utilizzando l'**ALLEGATO 3**. Il pagamento della suddetta imposta può essere effettuato anche tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova

del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica ed allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;

14.7 RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI A.N.A.C., secondo le modalità e l'importo indicato al **punto 11.**

14.8 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al **punto 14.1.**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti occorrerà allegare sul SATER:

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le quote di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti occorrerà allegare sul SATER:

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le quote di esecuzione che saranno eseguite dai concorrenti consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti occorrerà allegare sul SATER:

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le quote di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica occorrerà allegare sul SATER:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi, le quote di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica occorrerà allegare sul SATER:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi, le quote di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo occorrerà allegare sul SATER:

in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA

La busta "Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER

accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

a) La proposta dovrà essere redatta in lingua italiana, chiara e sintetica, ma allo stesso tempo precisa ed esaustiva di tutte le caratteristiche del servizio offerto e dovrà essere composta di massimo **n. 14 facciate (7 pagine fronte/retro), escludendo il frontespizio e l'indice, dimensione indicativa carattere ARIAL 11, interlinea singola, margini laterali non inferiori a 2 e margini inferiore/superiore non inferiore a 2,5.** In aggiunta, la proposta potrà essere corredata da un **6 (sei) facciate di grafici e tabelle, per un totale complessivo di massimo 20 (venti) facciate.**

Al fine di agevolare il lavoro di valutazione della Commissione giudicatrice, la relazione deve essere articolata in paragrafi, numerati e corrispondenti ai criteri/sub-criteri di valutazione qualitativa di cui al successivo **punto 16.1.**

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite, **pena la non valutazione da parte della Commissione giudicatrice, delle facciate eccedenti.**

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 14.1**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore legale munito di apposita procura attestante i poteri di firma.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 14.1.**

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata avendo a riferimento solo l'elemento qualitativo ai sensi dell'art. 95, comma 7 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio totale maggiore.

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri/subcriteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Non sono presenti in quanto non previsti i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica ed i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D)

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
A. MODALITA' DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE E NELLA RENDICONTAZIONE DEI SINISTRI		Punti max 30
A.1 Descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri passivi, ivi compresi quelli pregressi, con particolare riguardo alla fase della denuncia, allo stato della pratica e alla situazione risarcitoria. Assistenza nella gestione dei rapporti con le parti interessate.		Punti max 20
A.2 Descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri attivi. Assistenza nella gestione dei rapporti con le parti interessate.		Punti max 5
A.3 Fornitura di strumenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e per la verifica dei dettagli di ogni singola polizza, informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizza, elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, dettaglio di ogni singolo sinistro inclusa la situazione analitica sinistri/pagamenti. Saranno valutate positivamente le proposte che richiederanno il minor carico di lavoro in capo agli uffici dell'Ente e che offrono strumenti di facile comprensione ed utilizzo.		Punti max 5
B. METODOLOGIA DELLA GESTIONE OPERATIVA		Punti max 25
B.1 Attività d'identificazione, analisi e valutazione dei rischi propri dell'Ente;		Punti max 5
B.2 Formulazione di ipotesi per la gestione dei rischi e/o azioni correttive volte al massimo risparmio relativo a particolari polizze garantendo massime coperture per l'Ente;		Punti max 10
B.3 Attività di monitoraggio e gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo contabile.		Punti max 5
B.4 Frequenza e modalità di raccordo operativo con gli uffici comunali competenti.		Punti max 5

C. MODALITA' DI ASSISTENZA NELLE VARIE FASI DELLE PROCEDURE DI GARA Assistenza tecnico professionale e tempistiche relative nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria capitolati, disciplinari di gara, lettere d'invito, etc.	Punti max 10
D. ATTIVITA' DI CONSULENZA ED ASSISTENZA Modalità e formulazione di pareri in risposta ai vari quesiti in materia assicurativa che vengono posti dai vari uffici dell'Ente e relative tempistiche di risposta. La consulenza e l'assistenza potranno riguardare in via esemplificativa e non tassativa, eventuali contratti che l'Ente stipuli con terzi, l'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, la verifica di corrispondenza delle polizze da questi stipulate, nonché controllo della regolarità delle fidejussioni presentate a qualsiasi titolo all'Ente.	Punti max 10
E. ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO Indicazione delle strutture tecniche della società, delle caratteristiche del personale che sarà impiegato per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alla figura del Responsabile Unico. Saranno valutati in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • struttura dedicata alle problematiche assicurative dell'Ente; • composizione dello staff tecnico di interfaccia con l'Ente; • indicazione delle qualifiche del personale a cui verrà affidata la gestione del servizio. 	Punti max 10
F. FORMAZIONE DEL PERSONALE Modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale dell'Ente addetto alla gestione delle polizze e dei sinistri e di altre categorie di personale (es. tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori, etc.), sulla base ed in aggiunta a quanto previsto nel capitolato speciale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dovranno essere esplicitate le attività di formazione previste, offerte a titolo gratuito, che possono dimostrarsi utili e vantaggiose per l'Ente. In particolare saranno valutati: <ul style="list-style-type: none"> • descrizione dei corsi proposti; • frequenza dei corsi; • indicazione degli esperti; • materiale didattico; • fornitura di riviste, accesso a banche dati, etc. 	Punti max 10

U
UNIONE VAL D'ENZA
UNIONE VAL D'ENZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0003597/2023 del 24/02/2023
Firma: ELISA MORI

G. SERVIZI MIGLIORATIVI OFFERTI RISPETTO AL CAPITOLATO I servizi offerti, da prestare con propri mezzi e risorse a favore dell'Ente, non dovranno comportare alcun onere a carico dello stesso. Sono ammessi e saranno valutati al massimo n. 3 servizi migliorativi rispetto a quelli richiesti nel capitolato. Tali servizi migliorativi dovranno essere presentati in modo dettagliato e saranno considerati obbligazioni contrattuali a carico dell'operatore economico in caso di aggiudicazione. Non saranno ammessi elementi di tipo economico. I servizi proposti dovranno avere connessione con l'oggetto del presente appalto e non dovranno essere tali da snaturare l'oggetto del servizio o alterarlo dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale.	Punti max 5
Totale	Max 100

Si precisa che le migliorie offerte, senza costi aggiuntivi per l'Ente contraente, non devono essere quantificate economicamente, ossia espressi in termini di valori economici.

Nel caso in cui alcune delle proposte migliorative/integrative presentate dall'offerente siano valutate dalla Commissione, a suo insindacabile giudizio, peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili o irrilevanti, non si procederà all'esclusione dell'offerente ma sarà attribuito il punteggio pari a zero per il criterio specifico.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico complessivo pari a 100 punti: ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **60 punti** per il punteggio tecnico complessivo (a seguito della riparametrazione dei punteggi totali parziali per l'offerta tecnica sui singoli criteri/subcriteri di valutazione, c.d. 1° riparametrazione sui criteri/subcriteri di valutazione, per come di seguito specificato). Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

6.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo: Ogni componente della Commissione, dopo attenta lettura, provvederà all'attribuzione dei punteggi parziali assegnando, ad ogni singola offerta per ciascun criterio/subcriterio di valutazione un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue:

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio
----------	--------------	----------------------

Ottimo	1,0	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori. Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente/ qualitativamente molto consistenti, articolati e rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, connotati da concretezza, realizzabilità, efficacia ed innovatività, coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di alto interesse e alta utilità per gli enti.
Buono	0,8	Aspetti positivi elevati e buona rispondenza alle aspettative. Contenuti adeguati, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente/qualitativamente abbastanza consistenti, per la maggior parte articolati e rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, connotati da concretezza e realizzabilità, in maggioranza coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di interesse e utilità per gli enti.
Discreto	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni buone. Contenuti discreti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente/qualitativamente moderatamente consistenti, in alcune parti rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, connotati da concretezza e realizzabilità, in parte coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di interesse e utilità per gli enti.
Sufficienti	0,4	Aspetti positivi comunque apprezzabili e di qualche pregio ma al di sotto delle aspettative. Contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente/qualitativamente poco consistenti, di limitato interesse e limitata utilità per gli enti.
Poco rilevante	0,2	Miglioramento appena percepibile e molto al di sotto delle aspettative. Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente/qualitativamente poco consistenti, carenti e non rispondenti rispetto alle prescrizioni del Progetto di gara e ai criteri specificati, non coerenti e non aderenti



		alla realtà territoriale, di non interesse e non utilità per gli enti.
Irrilevante	0,0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante o proposta giudicata non pertinente rispetto a quanto richiesto.

Per ogni criterio/subcriterio di valutazione verrà fatta la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario.

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio/subcriterio di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell'offerta tecnica.

Nella determinazione dei punti per ogni criterio/subcriterio e per il punteggio totale per l'offerta tecnica, si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

17. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi sopra indicati, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **"aggregativo compensatore"**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i) variabile tra zero e uno;

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i singoli criteri/subcriteri di valutazione, in presenza di più di un'offerta, se nel singolo criterio/subcriterio di valutazione nessun concorrente ottiene il coefficiente massimo pari a 1 (uno) tale coefficiente viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il coefficiente più elevato su ciascun singolo criterio/subcriterio di valutazione il massimo coefficiente pari a 1 (uno) ed alle altre offerte un coefficiente in misura proporzionale decrescente (c.d. 1° riparametrazione sui criteri/subcriteri di valutazione dell'offerta tecnica). Non si procederà alla riparametrazione dei coefficienti sui singoli criteri/subcriteri di valutazione in presenza di una sola offerta. Si precisa che non si darà luogo alla riparametrazione sul punteggio tecnico complessivo pari a 100 punti (c.d. 2° riparametrazione sul punteggio tecnico complessivo).

Si procederà alla riparametrazione una sola volta per ciascun criterio/subcriterio di valutazione. Il risultato ottenuto da ciascun concorrente per l'offerta tecnica è dato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti per ciascun criterio/subcriterio di valutazione sopra elencato.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si precisa che non saranno ammesse persone in sala, in quanto la tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale), sono garantite dal portale SATER.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno indicato sulla piattaforma di gara SATER (Sistema degli acquisti telematici dell'Emilia Romagna). La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale prima seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito www.unionevaldenza.it – Amministrazione Trasparente – sez. Bandi di gara e contratti nonché sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 1 giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 1 giorno prima della data fissata.

La piattaforma di gara SATER consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche,

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni delle sedute.

Il RUP del procedimento di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:

- a) Sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente **punto 13**;
- d) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, e 76 comma 2 bis del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare



tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 ora FVOE (deliberazione ANAC n. 464 del 27/7/2022).

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP del procedimento di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente **punto 17**.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al **punto 22**.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP del procedimento di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE



Non si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta non sussistendo i presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, in quanto il prezzo rimane fisso.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEI CONTRATTI

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e fatto salvo quanto previsto dall'art. 94, comma 2, del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta mentre l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all'art. 32, comma 8, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass ora FVOE (deliberazione ANAC n. 464 del 27/7/2022).

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinato al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dei contratti; agli altri



concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula dei contratti anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Si precisa che ogni Ente aderente alla presente procedura procederà a stipulare un proprio contratto con il broker aggiudicatario ed il broker aggiudicatario dovrà emettere una garanzia definitiva per ogni Ente aderente alla presente procedura.

Nelle more di stipula dei contratti, nonché nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di cui all'art. 83 del Codice, gli Enti committenti si riservano la facoltà di chiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020.

I contratti, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potranno essere stipulati prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo il caso di cui all'art. 32, comma 10 lett. a) del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti.

All'atto della stipulazione dei contratti, l'aggiudicatario deve presentare le garanzie definitive da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e le ulteriori coperture assicurative previste nel Capitolato d'appalto.

I contratti saranno stipulati nei modi e nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del Codice, mediante atto pubblico amministrativo, rogato dall'ufficiale giudiziario di ciascun Ente committente.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione in G.U.R.I. è presuntivamente pari indicativamente a **€ 1.500,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrante, prima dell'inizio della prestazione.



L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto a agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: – gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; – le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; – ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per il presente appalto non trova applicazione la disciplina relativa alla c.d. "clausola sociale" di cui all'art 50 del Codice trattandosi di servizio avente natura intellettuale.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sui siti istituzionali degli Enti committenti e dei "Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" stipulati tra la Prefettura di Reggio Emilia ed il Comune di Cavriago in data 16/02/2012, tra la Prefettura di Reggio Emilia ed il Comune di Bibbiano in data 26/07/2013, tra la Prefettura di Reggio Emilia ed il Comune di Montecchio Emilia in data 16/02/2012, tra la Prefettura di Reggio Emilia ed il Comune di Sant'Ilario d'Enza in data 20/05/2015 e reperibili al seguente collegamento:

http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/Enti_locali-10498.htm

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo 159/2011.



26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E PROCEDURE DI RICORSO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio Emilia rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna – Sez. di Parma.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (per le disposizioni normative ancora vigenti), del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, i dati raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, ai sensi della normativa vigente esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.

29. DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non disposto dal presente disciplinare di gara e dai relativi allegati, si richiama a quanto previsto nel Progetto di organizzazione del servizio e suoi allegati e si rimanda alle disposizioni del Codice ed alla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento di Gara

F.to Dott.ssa Elisa Mori

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)